



Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

San Gallo, 22 dicembre 2014

Definita la prassi per i richiedenti l'asilo pachistani di etnia hazara

Sentenza E-4269/2013 del 25 novembre 2014:

In una sentenza¹ il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha esaminato in modo approfondito la situazione degli hazara, minoranza sciita del Pakistan. In tale sentenza il TAF ha stabilito che la minoranza degli hazara in Pakistan non è vittima di una persecuzione collettiva. L'Ufficio federale della migrazione (UFM) aveva giustamente negato la qualità di rifugiato a un cittadino pachistano di etnia hazara, respinto la domanda di asilo e ordinato l'allontanamento del richiedente. Data però l'appartenenza della persona interessata alla *Balochistan Shia Conference*, il suo ritorno in patria è inesigibile e il richiedente sarà quindi ammesso provvisoriamente.

Il 24 giugno 2013 l'UFM aveva respinto la domanda di asilo di un cittadino pachistano sciita di etnia hazara, disposto il suo allontanamento dalla Svizzera e ordinato l'esecuzione dell'allontanamento. L'interessato aveva poi presentato ricorso al TAF chiedendo di riconoscergli la qualità di rifugiato e di accordargli l'asilo. Nella motivazione del ricorso adduceva di essere vittima, in patria, di una persecuzione collettiva. Nel caso in cui gli fosse stata negata la qualità di rifugiato, chiedeva di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera in virtù dell'inesigibilità dell'allontanamento.

In Pakistan gli hazara sono una minoranza sciita che vive per lo più nella provincia del Belucistan, soprattutto nella città di Quetta. Gli appartenenti a questa minoranza sono facilmente riconoscibili per i loro lineamenti asiatici e mongoli. Negli ultimi anni, insieme alle minoranze ahmadi e cristiane, sono stati sempre più spesso il bersaglio di attacchi e attentati terroristici di origine religiosa da parte degli estremisti sunniti. Lo Stato pachistano non riesce, o perlomeno, non riesce in modo sufficiente, a proteggere gli appartenenti alla minoranza sciita e hazara dalla violenza dei gruppi estremisti.

La giurisprudenza del TAF pone delle esigenze molto elevate per ammettere una persecuzione collettiva, in virtù della quale a tutti gli appartenenti a una minoranza etnica e religiosa andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato indipendentemente dalle loro esperienze individuali e dai loro timori (cfr. DTAF 2013/12 e 2013/21).

¹ Questa sentenza è stata sottoposta a una procedura di coordinamento svolta dai giudici delle Corti IV e V. In questa sentenza il Tribunale amministrativo federale analizza la situazione vigente in un determinato Paese, procedendo a un apprezzamento giuridico di tale situazione valido non solo nella fattispecie ma in modo generale per una serie di procedimenti.

Nella fattispecie il TAF non condivide la tesi invocata della persecuzione collettiva. Il Tribunale respinge il ricorso su questo punto e conferma la prassi attuale, secondo la quale la qualità di rifugiato deve essere valutata di caso in caso.

Sotto diversi punti di vista la situazione degli hazara è paragonabile a quella degli ahmadi. Nella sua prassi consolidata il TAF ritiene che la semplice appartenenza a questa comunità religiosa debba già di per sé essere considerata un serio indizio dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Se dalla situazione personale del ricorrente emerge un ulteriore indizio di pericolo individuale, che viene ad aggiungersi alla comune situazione generale degli hazara, l'esecuzione dell'allontanamento in Pakistan è da considerarsi inesigibile e deve essere ordinata l'ammissione provvisoria della persona interessata. Data la sua appartenenza alla *Balochistan Shia Conference* il suo ritorno a Quetta è inesigibile. Inoltre, il richiedente rende verosimile di non avere legami al di fuori della provincia del Belucistan. Pertanto, l'esistenza di un'alternativa di soggiorno accettabile in un'altra parte del Pakistan, suo Paese di origine, deve essere negata e quindi il ricorrente deve essere ammesso provvisoriamente in Svizzera.

Questa sentenza è definitiva e non è impugnabile dinanzi al Tribunale federale.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impuginate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.

Contatto:

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 9023 San Gallo, tel. 058 705 29 86, medien@bvger.admin.ch.